

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA BOVINA PIEMONTESE

CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Ai sensi del D.lgs. 52 del 11 maggio 2018 e del regolamento UE 2016/1012 del 8 giugno 2016, l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese (ANABORAPI), giuridicamente riconosciuta con D.P.R. N° 1877 del 13.11.1963, gestisce in qualità di Ente Selezionatore, il programma genetico per il miglioramento della Razza Piemontese sulla base del presente Disciplinare, in armonia con la normativa dell'Unione Europea.

Art. 2

Programma genetico

Il programma di miglioramento genetico della Razza Piemontese opera su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Il programma genetico è svolto secondo le norme previste dai successivi articoli e ha lo scopo di migliorare della Razza Piemontese. Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte all'approvazione e alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di seguito "Autorità competente" ai sensi del D.lgs. 52 del 11 maggio 2018.

Art. 3

Organi per l'attuazione del programma genetico

ANABORAPI provvede alla realizzazione dei programmi genetici di cui all'art.2 attraverso:

- La Commissione Tecnica Centrale (C.T.C.)
- L'Ufficio Centrale (UC)
- Gli Ispettori di Razza

Art. 4

Commissione Tecnica Centrale

La C.T.C. determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione del programma genetico. Predisporre inoltre le norme tecniche di cui al successivo art. 22.

Provvede altresì a valutare ogni altra attività o iniziativa, utili al miglioramento della razza di cui all'art.2.

Infine provvede a definire i dati funzionali da raccogliere in allevamento, per l'attuazione delle prove genetiche in stazione, per l'attuazione delle prove di progenie, per l'approvazione dei tori di inseminazione artificiale (I.A.) e delle valutazioni morfologiche.

La C.T.C. può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.

Della C.T.C. fanno parte:

- 2 funzionari dell'Autorità Competente, dalla stessa nominati, di cui uno incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
- 1 rappresentante del Ministero della Salute, da quest'ultimo designato;
- 1 esperto in zootecnia del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura del CREA, nominato dall'Autorità Competente;
- 2 esperti in zootecnia nominati dall'Autorità Competente su proposta ANABORAPI;
- 3 funzionari tecnici esperti in zootecnia, rappresentanti delle Regioni maggiormente rappresentative per il numero di bovini di Razza Piemontese presenti sui rispettivi territori, nominati dai competenti Assessorati per l'Agricoltura delle Regioni;
- 5 rappresentanti degli allevatori, nominati dal direttivo ANABORAPI; essi non devono avere incarichi amministrativi in ANABORAPI e/o nel soggetto terzo delegato ai controlli funzionali;

- il Presidente di ANABORAPI o suo delegato.

I componenti della C.T.C. restano in carica per un triennio a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della commissione di nomina successiva e possono essere confermati, tranne i rappresentanti degli allevatori che possono essere riconfermati una sola volta. La C.T.C. elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice Presidente. Il direttore ANABORAPI partecipa alle riunioni con voto consultivo ed assume anche le funzioni di segretario.

In relazione agli argomenti da trattare il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della C.T.C.

Il Presidente convoca le riunioni con almeno 8 giorni di preavviso. Le riunioni della C.T.C. sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Di ogni seduta è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal segretario.

I componenti della C.T.C. che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla C.T.C. medesima e vengono sostituiti dall'ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi. L'ANABORAPI è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della C.T.C., attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena è verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la commissione medesima, incluso il rappresentante dell'Autorità Competente.

Art. 5 **Ufficio Centrale**

L'UC provvede:

- all'espletamento dei compiti necessari ad assicurare la corretta operatività dei programmi genetici;
- a coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione a quanto stabilito nel presente Disciplinare;
- alla elaborazione e pubblicazione dei dati, riguardanti i soggetti iscritti, rilevati presso le stazioni di controllo e gli allevamenti;
- ad effettuare le valutazioni genetiche, genomiche e morfologiche dei riproduttori secondo quanto previsto dalle norme tecniche;
- alla verifica della qualità dei dati forniti, qualora l'attività di raccolta sia delegata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 52/2018;
- al coordinamento ed alla verifica dell'attività degli ispettori di razza;
- alla predisposizione ed emissione dei certificati zootecnici richiesti dagli allevatori iscritti;
- alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il programma genetico.

Responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche, delle delibere della C.T.C. è il direttore ANABORAPI.

Art. 6 **Ispettori di Razza**

L'attività degli ispettori di razza è funzionale alla realizzazione del programma genetico e viene svolta negli allevamenti aderenti al programma genetico e, se del caso, in altri allevamenti. Gli ispettori di razza sono adeguatamente formati alla rilevazione dei dati morfo-funzionali degli animali, la loro attività è regolamentata dalle norme tecniche che ne stabiliscono le modalità organizzative, il funzionamento e i necessari adempimenti.

CAPITOLO II

PARTECIPAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL PROGRAMMA GENETICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

Art. 7

Requisiti per l'ammissione al programma genetico

L'adesione al Programma genetico è volontaria. Il proprietario che intenda iscrivere o registrare i propri soggetti deve presentare domanda in tal senso all'UC e dichiarare di conoscere ed accettare i contenuti del presente Disciplinary.

Sono ammessi gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui all'art.13 del regolamento UE 2016/1012 che:

- a) allevino animali riproduttori in possesso dei requisiti previsti dal programma genetico;
- b) si impegnino a svolgere le attività previste dal programma genetico;
- c) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal programma genetico;
- d) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti autorità sanitarie.

Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) b) e c), è pronunciato dall'UC.

I titolari degli allevamenti, con la loro adesione, autorizzano l'Associazione al trattamento dei loro dati personali e la pubblicazione dei dati tecnici dei soggetti iscritti di loro proprietà (indici genetici, produzioni, altro).

A tal fine è costituito l'Albo degli allevamenti che partecipano al programma genetico. L'UC procede all'esclusione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione. L'allevatore, per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di esclusione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso secondo le modalità descritte all'art. 19.

Sono considerati a tutti gli effetti allevamenti del Libro Genealogico: il centro genetico, il centro di produzione materiale seminale, embrioni, germoplasma, etc., gestiti direttamente dall'ANABORAPI ed i tenutari delle stazioni di monta pubblica, ove funzionino soggetti iscritti al Libro Genealogico della razza piemontese.

CAPITOLO III

STRUTTURA DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 8

Sezioni del Libro Genealogico

Il Programma genetico prevede l'iscrizione degli animali in due distinte sezioni:

- 1) **Sezione Principale:** sono iscritti i riproduttori di razza pura conformemente all'allegato II, parte I, capo I e III del regolamento UE 2016/1012.
- 2) **Sezione Supplementare:** sono registrati conformemente all'allegato II, parte I, capo II del regolamento UE 2016/1012, gli animali con genealogia insufficiente per l'iscrizione nella Sezione Principale.

Art. 9

Suddivisioni delle Sezioni

1) Sezione Principale

La Sezione Principale è a sua volta suddivisa nelle seguenti classi di merito:

a) Classe Base

Sono iscritti:

1. maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla sezione principale
2. femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare, ovvero la madre iscritta alla sezione principale e la nonna materna iscritta alla sezione supplementare.

b) Classe femmine in selezione

Ne fanno parte le femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dalla classe base, in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico.

Le femmine provenienti dalla classe base, possono essere qualificate “madri di toro di I.A.” secondo quanto previsto dalle norme tecniche.

Le femmine per le quali non venga confermata l'ascendenza vengono trasferite, se in possesso delle caratteristiche di razza, alla sezione supplementare.

c) Classe maschi in selezione

Ne fanno parte i maschi di almeno 12 mesi d'età provenienti dalla classe base e individuati sulla base delle caratteristiche genetiche e morfologiche stabilite dalla C.T.C., previa conferma dell'ascendenza (padre, madre e nonno materno). Nel caso in cui non sia recuperabile alcun campione biologico della madre è sufficiente la verifica della sola paternità. Per i soggetti destinati alla I.A. risulta invece necessaria la verifica dell'ascendenza, oltre che per padre, per madre e nonna materna. Dopo conferma dell'ascendenza, i maschi in selezione possono essere abilitati alla inseminazione artificiale sulla base del superamento con esito favorevole delle valutazioni genetiche e morfologiche previste dalle norme tecniche.

Le predette qualifiche possono essere revocate in caso di diminuzione del valore genetico o per l'accertata condizione di portatore di caratteri genetici indesiderati.

2) Sezione supplementare

Nella sezione supplementare vengono registrati gli animali con genealogia insufficiente per l'iscrizione nella sezione principale e che soddisfano i requisiti previsti dalle norme tecniche. I maschi registrati nella sezione supplementare non possono essere utilizzati per la riproduzione.

Art. 10

Iscrizione di soggetti provenienti da altri programmi genetici

Per l'iscrizione di soggetti provenienti da altri programmi genetici della medesima razza, riconosciuti ai sensi del Reg. UE 1012/2016, è necessario presentare all'UC il certificato zootecnico redatto in conformità al citato regolamento.

L'iscrizione alla classe base dei figli di bovine importate gravide con i requisiti di cui al comma precedente, è subordinata all'accertamento del toro utilizzato per l'inseminazione dell'iscrizione al pertinente Libro Genealogico di provenienza riconosciuto.

CAPITOLO IV
FINALITA' DELLA SELEZIONE
CRITERI E STRUMENTI DEL PROGRAMMA GENETICO

Art. 11

Finalità del programma genetico

La selezione genetica della Razza Piemontese è finalizzata al miglioramento dei caratteri produttivi, riproduttivi e funzionali degli animali. Tra questi rivestono particolare importanza la precocità, la velocità di accrescimento, l'efficienza di conversione degli alimenti, la resa al macello, le caratteristiche della carcassa e la qualità della carne, la facilità di parto, l'attitudine materna, la docilità, l'efficienza riproduttiva, la correttezza morfo-funzionale, la resistenza alle malattie, l'eliminazione dei difetti alla nascita e la compatibilità ambientale.

Le norme tecniche prevedono inoltre i criteri da adottare per favorire il mantenimento della variabilità genetica della razza.

Art. 12

Strumenti per il miglioramento genetico

Strumenti del miglioramento genetico sono gli indici genetici/genomici, singoli o aggregati, degli animali controllati in stazione e nelle aziende sottoposte a controllo.

Concorrono alla produzione degli indici genetici e genomici:

- a) i dati anagrafici dei soggetti iscritti al Libro Genealogico
- b) i dati raccolti in allevamento
- c) i dati raccolti nell'ambito delle prove genetiche in stazione
- d) i dati raccolti presso gli stabilimenti di macellazione
- e) i risultati dell'accertamento della parentela
- f) i genotipi di varia densità
- g) i genotipi specifici relativi a singoli loci o aplotipi legati a geni di particolare interesse o a malattie genetiche
- h) i risultati degli esami di laboratorio
- i) le valutazioni morfologiche

Per tutti i dati relativi ai punti precedenti ANABORAPI gestisce autonomamente un'unica banca dati contenente tutte le informazioni riguardanti ciascun allevamento ed ogni singolo animale di interesse per il miglioramento genetico.

Alla diffusione del miglioramento genetico si provvede attraverso la I.A. ed attraverso l'utilizzo di riproduttori selezionati.

Art. 13

Valutazioni genetiche

L'UC provvede alla produzione, all'aggiornamento ed alla pubblicazione degli indici genetici/genomici dei riproduttori iscritti al Libro Genealogico secondo criteri di comprovata e riconosciuta scientificità ed approvati dalla C.T.C.

Gli indici genetici prodotti definiscono il valore genetico degli animali, definiscono i criteri della scelta per l'accesso alla stazione di controllo, per l'abilitazione dei tori di I.A. e per l'attribuzione della qualifica di madre di toro.

Art. 14

Valutazione morfologica

Le valutazioni morfologiche vengono svolte da ANABORAPI attraverso l'attività degli ispettori di razza. Le valutazioni sono effettuate secondo quanto previsto dalle norme tecniche.

Il metodo di valutazione utilizzato è descritto nelle norme tecniche di selezione.

Art. 15

Mostre e concorsi

ANABORAPI promuove l'organizzazione di mostre e concorsi in cui vengono esposti soggetti di razza piemontese; la finalità di queste manifestazioni è di promuovere la diffusione della razza ed evidenziare in pubblico i progressi selettivi raggiunti.

Le mostre ed i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini iscritti al Libro Genealogico devono essere organizzati secondo le prescrizioni contenute nelle norme tecniche.

CAPITOLO V

DOCUMENTI UFFICIALI DEI PROGRAMMI GENETICI

Art. 16

Documenti ufficiale del Libro Genealogico

Per l'attuazione dei programmi genetici sono previsti i seguenti documenti che possono essere realizzati anche in formato elettronico:

- 1) elenchi dei soggetti maschi e femmine iscritti alla Sezione Principale suddivisi per classi e qualifica
- 2) elenchi dei soggetti maschi e femmine iscritti alla Sezione Supplementare
- 3) elenco dei tori abilitati alla I.A.
- 4) certificato zootecnico per i riproduttori iscritti al Libro Genealogico
- 5) scheda tecnica
- 6) altra documentazione approvata dalla C.T.C.

I documenti di cui ai punti 1), 2) sono predisposti dall'UC per ogni allevamento iscritto e sono resi disponibili per via telematica.

Il documento di cui al punto 3) è reso pubblico.

Il certificato di cui al punto 4) e la scheda tecnica di cui al punto 5) sono rilasciati dall'UC e forniti agli allevatori che ne facciano richiesta.

Per ogni soggetto deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampata in modo evidente la parola "*duplicato*".

Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.

CAPITOLO VI

PROVE GENETICHE IN STAZIONE

Art. 17

Prove genetiche in stazione

Alla valutazione genetica dei candidati riproduttori maschi iscritti alla classe maschi in selezione, prevista dal presente programma di miglioramento genetico, ANABORAPI provvede secondo quanto previsto dall'apposito Disciplinare delle prove genetiche in stazione.

CAPITOLO VII

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 18

Obblighi degli allevatori

L'allevatore ammesso al programma genetico, di cui all'art.7, si impegna a:

- osservare il presente Disciplinare nonché le disposizioni impartite per l'attuazione operativa del programma genetico
- concorrere con le quote e i contributi stabiliti da ANABORAPI a pena, in caso di morosità, della sospensione dal programma genetico e del diritto ad usufruire della documentazione prevista all'art. 16
- ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce e tenuta delle registrazioni
- fornire all'UC qualunque chiarimento e notizia venga richiesta sul proprio allevamento nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali
- consentire le visite per le valutazioni morfologiche
- autorizzare ANABORAPI ad accedere alla propria posizione in Banca Dati Nazionale
- autorizzare l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Libro Genealogico ai fini di conferma delle ascendenze, ricerca e certificazione
- condividere con Anaborapi la titolarità delle informazioni genetiche e genomiche dei propri soggetti iscritti al Libro Genealogico
- permettere la pubblicazione dei dati anagrafici della propria azienda e dei dati genetici e genomici dei propri animali
- rispettare le regole prescritte dall'UC per l'utilizzo di marchi e segni distintivi di proprietà ANABORAPI
- perseguire il benessere animale

Art. 19

Provvedimenti disciplinari

Per le infrazioni agli obblighi di cui al precedente art. 18 l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:

- a) ammonimento
- b) sospensione temporanea dal programma genetico
- c) esclusione dal programma genetico
- d) radiazione dal Libro Genealogico dell'intero allevamento aderente al programma genetico, nel caso di elevata o ricorrente frequenza di casi di inattendibilità dei dati anagrafici, produttivi o genomici
- e) denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode

L'ammonimento è impartito dall'UC che ne informa il Comitato Direttivo.

I provvedimenti di cui sopra, lettere da b) ad e), sono deliberati dal Comitato Direttivo dell'Associazione su proposta dell'UC; l'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANABORAPI con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

Il merito del ricorso viene valutato da una giunta di appello, costituita dal collegio dei probiviri e da due membri nominati dalla C.T.C., scelti tra gli esperti in zootecnia nominati dall'Autorità Competente; essi rimangono in carica 3 anni.

La giunta di appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

CAPITOLO VIII

FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 20

Al finanziamento delle attività del programma genetico si provvede con:

- quote associative
- contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale
- contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione
- contributi per uso marchi depositati

- contributi europei, statali e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica
- altre eventuali entrate

CAPITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21

Registri, certificati, marchi, sigilli e moduli, nonché gli atti in genere dell'ente selezionatore contraddistinti dal marchio ANABORAPI, hanno valore ufficiale e legale.

Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Art. 22

Norme Tecniche

Le norme tecniche stabiliscono:

- lo standard morfologico della razza
- i requisiti minimi per l'iscrizione alle diverse sezioni, classi e qualifiche previste dal Libro Genealogico
- i criteri e la tipologia della raccolta dei dati utili alla selezione
- le modalità di esecuzione delle prove genetiche in stazione
- i criteri per l'approvazione dei tori destinati alla I.A.
- l'attività degli ispettori di razza
- il funzionamento delle mostre e concorsi

Le norme tecniche sono emanate dall'UC, previo conforme parere della C.T.C. ed approvazione da parte dell'Autorità Competente.

Le norme tecniche possono essere modificate su iniziativa dell'Autorità Competente o dell'ANABORAPI.

Le modifiche di iniziativa dell'Autorità Competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Le modifiche proposte da ANABORAPI vengono trasmesse all'Autorità Competente, entro 60 giorni dalla data della delibera di conformità assunta dalla C.T.C. Esse entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità Competente salvo intervenuto parere contrario di quest'ultimo.

Art. 23

Modifiche al Disciplinare

Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa dell'Autorità Competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'ANABORAPI, previo conforme parere della C.T.C., entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 24

Norma transitoria

1. I soggetti già iscritti al Libro Genealogico della Razza Bovina Piemontese ai sensi del Disciplinare approvato con D.M. Prot. 21208 del 08.03.2005, sono iscritti alle corrispondenti sezioni previste dal programma genetico di cui al presente Disciplinare.
2. Agli Esperti di Razza riconosciuti alla data di approvazione del presente Disciplinare è riconosciuta la qualifica di Ispettore di Razza.